

CONVENZIONE

Tra:

Comune di Bologna, nella persona del Sig. Virginio Merola, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco, autorizzato in forza di deliberazione consiliare PG n. 128546/2013 del 24/06/2013;

Provincia di Bologna, nella persona della Sig.ra Beatrice Draghetti, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente, autorizzato in forza di deliberazione n. 37 del 24/06/2013;

Camera di Commercio di Bologna, nella persona del Sig. Giorgio Tabellini , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente, autorizzato in forza di deliberazione n. 87 del 18/6/2013;

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nella persona del Sig. Emilio Ferrari, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Prorettore, autorizzato in forza di deliberazione n. 14.6 del 25/06/2013;

Regione Emilia – Romagna, nella persona del Sig. Vasco Errani, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante dell'Ente, autorizzato in forza dell'articolo 1 comma 4 della Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 11;

nella loro qualità di soci di Finanziaria Bologna Metropolitana SpA

Premesso:

- che nel 1964 Comune, Provincia, Camera di Commercio di

Bologna (con quote paritarie del 33%) ed Ente Fiere di Bologna (per il residuo 1%) costituirono la società Finanziaria Fiere di Bologna al fine statutario della costruzione del quartiere fieristico cittadino;

- che, nel perseguimento di detto scopo sociale, la società Finanziaria Fiere nel corso degli anni '60 e '70 ha curato la realizzazione del primo nucleo del quartiere fieristico e le strutture di servizio connesse (Palazzo dei Congressi, Galleria d'Arte Moderna, Edificio Servizi) ed ha promosso ed attuato gli insediamenti direzionali adiacenti (Palazzo degli Affari, albergo, Direzione Regionale Telecom) ed il contiguo centro direzionale Fiera District, in cui ha trovato collocazione tra l'altro la sede istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
- che nei primi anni '80, preso atto del positivo raggiungimento del primario scopo sociale, gli enti soci apportarono una significativa modifica allo statuto, così da consentire alla Finanziaria Fiere di svolgere collaborazioni a contenuto prevalentemente tecnico a favore degli enti soci, di altri enti pubblici e di società a partecipazione pubblica;
- che in tale ruolo la società ha proficuamente operato quale strumento operativo dei soci e di altri enti pubblici per la realizzazione di importanti interventi di interesse generale per la città, tra i quali la nuova Aerostazione, l'Area di Ricerca del CNR

- e gli edifici della Regione Emilia-Romagna nel Fiera District;
- che nel 1995 i soci, riconfermando la scelta organizzativa già effettuata, hanno ritenuto di ulteriormente ridefinire gli obiettivi della società, con modifiche dell'oggetto sociale finalizzate ad adeguare le previsioni statutarie alla evoluzione normativa, variando altresì la denominazione sociale in Finanziaria Bologna Metropolitana; la società è così da allora deputata a provvedere allo studio e all'attuazione di iniziative e interventi di interesse generale sul territorio, alla cura della realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico finalizzati allo sviluppo economico dell'area metropolitana bolognese;
 - che l'Università degli studi di Bologna, valutata positivamente l'esperienza organizzativa operata dagli altri soci enti pubblici di utilizzo di una struttura societaria ed organizzativa comune, manifestava la volontà di partecipare, attraverso l'acquisizione di una quota azionaria della Finanziaria Bologna Metropolitana, alla coordinata realizzazione di interventi attuativi del PRG aventi rilievo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, e che l'ingresso dell'Università degli studi di Bologna nella compagine azionaria della società è stato perfezionato in data 8/5/1997;
 - che con accordo integrativo la Regione Emilia Romagna, a seguito dell'ingresso nella compagine societaria di Finanziaria Bologna Metropolitana, in data 24/11/2008 aderiva senza riserve

alla convenzione stipulata tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e Università di Bologna il 3 aprile 2008, accettando formalmente tutte le clausole, patti e condizioni;

- che in adempimento dei propri compiti statutari la società ha svolto un ruolo fattivo nella promozione e realizzazione di importanti interventi di recupero e riqualificazione di ampie, strategiche porzioni di territorio cittadino, quali l'area dell'ex Manifattura Tabacchi, l'area Bertalia-Lazzaretto (interventi nei quali sono impegnati più soci di Finanziaria Bologna Metropolitana) e l'area del Navile, continuando nel contempo a prestare collaborazioni e a svolgere servizi strumentali agli enti soci, secondo norme convenzionali disciplinanti gli specifici interventi con il singolo socio di riferimento;
- che Finanziaria Bologna Metropolitana si è così nel tempo caratterizzata come uno strumento operativo comune dei Soci per attività di coordinamento progettuale e realizzativo di iniziative di interesse generale sul territorio e di interventi di trasformazione urbana;
- che la scelta organizzativa dei soci di individuare nella società Finanziaria Bologna Metropolitana una propria emanazione comune, organica e strumentale, ha dato positivi riscontri operativi ed appare congruente con l'evoluzione giurisprudenziale

comunitaria e nazionale che ha via via meglio definito i contorni dell'istituto dell'"*in house providing*", di cui la società è stato un esempio antesignano, ponendo in essere sinergie e coordinamento operativo;

- che la citata evoluzione giurisprudenziale e il confermato ruolo assegnato a Finanziaria Bologna Metropolitana rendono opportuna, oltre all'introduzione di modifiche allo statuto sociale, la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra i soci, al fine di meglio definire e configurare Finanziaria Bologna Metropolitana secondo il modello della società "in house;"
- che precipuo scopo della Convenzione tra gli Enti pubblici soci è quello di definire e disciplinare le modalità condivise attraverso cui i soci possano esercitare il c.d. "controllo analogo" in relazione alla specificità di Finanziaria Bologna Metropolitana quale soggetto "in house" plurisoggettivo;

Tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Gli Enti soci convengono di utilizzare Finanziaria Bologna Metropolitana per lo svolgimento di attività di studio, promozione e realizzazione di iniziative ed interventi di interesse generale sul territorio dell'area metropolitana bolognese, su incarico di uno o più soci per lo svolgimento di attività connesse ai propri compiti, funzioni

e poteri e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'attività della società resta ovviamente vincolata al rispetto del principio di legalità, nonché di imparzialità e buon andamento dell'agire pubblico sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Con la presente Convenzione gli Enti soci intendono determinare le modalità di esercizio dei rispettivi poteri di indirizzo e verifica necessari a garantire il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle rispettive strutture interne.

I compiti e le attività che la società è tenuta a prestare a favore dei soci sono quelli indicati all'art. 2 dello Statuto sociale, di volta in volta disciplinati da una specifica convenzione operativa, da stipularsi tra la società e il singolo socio, o i soci, interessati, nell'ambito dei principi generali definiti dalla presente Convenzione.

Copia della Convenzione viene inviata alla società entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione a cura dell'ultimo firmatario.

Art. 2 – Durata

La presente Convenzione ha durata pari alla durata della società e quindi fino al 31 dicembre 2030, con decorrenza, per ciascun ente socio, dal giorno della rispettiva sottoscrizione.

Essa potrà essere modificata in qualsiasi momento, per meglio adeguarla alle esigenze delle parti ed alle eventuali successive

modifiche normative, nel rispetto dei principi e delle esigenze che l'hanno ispirata.

Ogni eventuale successiva modifica, da formalizzarsi con le stesse modalità di stipulazione della Convenzione e con il consenso di tutti i soci sottoscrittori, dovrà essere formalmente comunicata e trasmessa alla società entro 10 giorni dalla stipula, sempre a cura dell'ultimo sottoscrittore.

Art. 3 – Capitale e attività della società

Gli Enti soci si impegnano a garantire, per tutta la durata della società, che gli azionisti siano costituiti da enti pubblici.

Si impegnano altresì a vigilare affinché la società operi in via esclusiva a favore degli stessi Enti soci, secondo le previsioni statutarie.

Art. 4 – Programmazione coordinata dell'attività della società

In sede di Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Soci definiranno l'organica e coordinata programmazione delle attività della società, gli obiettivi, le linee di intervento della società e le verifiche della loro attuazione, relativamente ad uno o più esercizi sociali, in relazione alle esigenze manifestate dai singoli Soci in merito all'utilizzo della società.

Art. 5 – Rapporti dei Soci con la società

La società viene identificata, per la durata della presente Convenzione, quale modulo organizzativo finalizzato allo svolgimento delle attività di interesse degli Enti come risultanti dallo Statuto sociale.

Ciascun Socio, qualora ne ravvisi l'utilità, affiderà a Finanziaria Bologna Metropolitana, con specifica convenzione operativa, le attività strumentali e connesse ai propri compiti, rientranti nel suo oggetto sociale e inseriti nella programmazione generale definita dall'Assemblea ordinaria.

Qualora dovessero manifestarsi, da parte di uno o più Soci, esigenze sopravvenute rispetto alla programmazione definita in sede di Assemblea annuale di bilancio, il Consiglio di Amministrazione, valutata la possibilità della società di aderire alla richiesta, provvederà a comunicare tale esigenza a tutti i Soci, secondo le modalità ritenute più opportune. Della sottoscrizione della relativa Convenzione operativa verrà dato riscontro all'Assemblea dei Soci nella relazione annuale sull'attività prestata dalla società a favore dei singoli Soci.

Finanziaria Bologna Metropolitana non potrà rifiutare di prestare la propria attività se non a fronte di specifiche circostanze, individuate e

motivate dal Consiglio di Amministrazione, e ritenute giustificate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6– Condizioni di esecuzione dell'attività della società

La società svilupperà le attività affidatele nel rispetto delle disposizioni vigenti, della presente Convenzione e delle singole convenzioni operative, attenendosi agli indirizzi operativi ed alle specifiche direttive impartite da ciascun socio per le attività di competenza.

La società svolgerà le attività ad essa demandate precipuamente con proprio personale qualificato ed iscritto, ove richiesto, agli albi professionali tecnici.

Qualora ciò si renda necessario, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della società, per un migliore e più efficiente svolgimento del servizio, questa potrà avvalersi della collaborazione di professionalità esterne, da individuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Art. 7 – Convenzioni operative

Il singolo o i singoli Soci interessati affidano di volta in volta alla società le attività previste all'art. 2 dello Statuto mediante specifica convenzione operativa.

Detta convenzione individuerà, nel rispetto della programmazione, degli obiettivi e delle linee di intervento definite dall'Assemblea ordinaria, lo specifico intervento per il quale le suddette attività vengono demandate alla società e le modalità operative di controllo, le fasi di svolgimento, i tempi ed i costi previsti, i referenti designati, i compensi riconosciuti alla società.

Art. 8 - Criterio di determinazione dei compensi

I compensi dovuti alla società saranno determinati in occasione della stipulazione delle singole convenzioni operative, in relazione alle caratteristiche e complessità dello specifico intervento, dei tempi previsti e del personale impiegato.

In ogni caso si procederà alla loro quantificazione in applicazione di criteri (in via esemplificativa: a percentuale, a tariffa, a piè di lista, ecc.) comunque commisurati alla copertura dei costi diretti e indiretti, ivi comprese le spese generali, sostenuti dalla società per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, così da assicurare il mantenimento di un sostanziale equilibrio economico e finanziario del bilancio della società.

Art. 9 – Controllo e verifica operativa del singolo socio sulle attività demandate alla società

A seguito della stipulazione della specifica convenzione operativa la società dovrà comunicare al Socio il nominativo di un proprio referente interno per l'attività oggetto di convenzione, cui spettano i compiti e le funzioni che la legge riserva al Responsabile del Procedimento.

Tale referente dovrà assicurare il raccordo operativo con il Responsabile del Procedimento designato dal Socio, acquisendo tutte le necessarie istruzioni e autorizzazioni, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni operative.

Ogni sei mesi la società presenterà al Socio una relazione sintetica sull'andamento e sullo stato attuativo delle attività ad essa affidate, evidenziando eventuali ritardi o difficoltà di esecuzione.

Sono disciplinate dalle specifiche convenzioni operative le modalità di rendicontazione periodica e finale dell'andamento dell'attività nonché di conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile di ciascun intervento.

Tutte le attività svolte da Finanziaria Bologna Metropolitana in esecuzione di specifica convenzione operative dovranno essere attuate con la responsabilità e adeguata diligenza del mandatario, tenuto conto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Socio.

Finanziaria Bologna Metropolitana resta impegnata a tenere sollevati i Soci da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose

derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti riservati alla propria competenza.

Art. 10 – Norme di governo della società

Secondo quanto previsto all'art. 16 dello Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3 membri nominato, ai sensi dell'art. 2449 c.c. dai tre soci di maggioranza relativa, Provincia, Comune e Camera di Commercio di Bologna.

I nominativi dei nominandi dovranno essere comunicati agli altri soci da parte dell'Ente cui spetta per rotazione il rinnovo del primo consigliere nonché Presidente, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata fissata l'Assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e, da parte degli altri due Enti aventi diritto alla nomina ex art. 2449 c.c. con almeno 10 giorni di anticipo.

Sui nominativi proposti ogni socio potrà esprimere entro i successivi 5 giorni un eventuale motivato dissenso.

In tal caso il Socio, o i Soci, che hanno espresso la nomina dissentita, restano impegnati ad indicare un nuovo nominativo.

Art. 11 – Recepimento della Convenzione

Ciascun Socio sottoscrittore della presente Convenzione è obbligato al rispetto delle statuizioni in essa contenute.

A prescindere dalla misura della partecipazione in Finanziaria Bologna Metropolitana, tutti i Soci sono impegnati a garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi comuni nella gestione della società.

Art. 12 – Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio di Finanziaria Bologna Metropolitana determina l'immediato, automatico venir meno della qualità di aderente alla presente Convenzione.

Art. 13 – Adesione di nuovi Soci

E' ammessa l'adesione alla presente Convenzione, nel rispetto dell'art. 3 dello Statuto, da parte di Enti pubblici che divengano Soci di Finanziaria Bologna Metropolitana.

L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione della presente Convenzione e comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni della Convenzione stessa.

Per effetto dell'adesione alla Convenzione il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Firmato da

Comune di Bologna

Provincia di Bologna

Camera di Commercio di Bologna

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Regione Emilia-Romagna